

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Sentenza 22 febbraio 2008, n. 4676

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 25 settembre 2003 l'INPS proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Lucca che aveva accolto l'opposizione di T.N. D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, ex art. 24, ed aveva annullato l'iscrizione a ruolo di cui alla correlata cartella esattoriale. In particolare l'Istituto lamentava che il Tribunale aveva escluso l'obbligazione contributiva di T.N. per gli anni 1999-2000 in favore della gestione commercianti, deducendo che il T. era socio della s.r.l.

Tessieri e che del resto aveva chiesto egli stesso l'iscrizione alle gestione di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613 e sue modifiche.

La Corte d'appello di Firenze con sentenza del 1 luglio 2005, in riforma della sentenza impugnata, rigettava l'opposizione proposta dal T. e dichiarava compensate tra le parti le spese processuali del doppio grado. La Corte territoriale osservava che il Tesseri, quale socio contitolare dell'impresa, aveva dichiarato che la sua prevalente attività era quella di contrattare acquisti e vendite, effettuare pagamenti e riscuotere gli incassi dei clienti, costituente tipica attività di commerciante. Un socio di s.r.l. ben può esplicare la sua attività per la completa gestione della compagine sociale e svolgere i compiti connessi alla carica statutaria di amministratore, con una possibile coesistenza di due distinti regimi di contribuzioni, quale quello correlato alla cd. iscrizione separata di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 6, (nella quale rientrano obbligatoriamente fra gli altri gli amministratori di società con personalità giuridica), e l'altro di cui alla L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 203 e segg. che ha esteso la copertura assicurativa ai fini previdenziali anche ai soci di società a responsabilità limitata che partecipino personalmente al lavoro aziendale in modo abituale.

Il legislatore aveva inteso, quindi, tenere distinti i due aspetti dell'attività lavorativa - quello dell'amministratore e quello dell'esercizio del commercio - ai fini previdenziali, assoggettandoli a due forme assicurative diverse e con diversa base contributiva.

Avverso tale sentenza il T. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Resiste con controricorso l'INPS, che ha depositato anche memoria difensiva ex art. 378 c.p.c..

Non si è costituita la s.p.a. Bipielle Riscossioni s.p.a..

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso il T. denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 160 del 1975, art. 29, lett. A) e B), così come riscritto dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, nonché violazione e falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, e violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26. In particolare deduce il ricorrente che la Corte territoriale ha errato nel ritenere sussistente l'obbligo della contemporanea iscrizione di esso ricorrente sia nella gestione separata sia nella gestione commercianti, in ragione del suo ruolo di amministratore e socio di una società a responsabilità limitata ed in ragione della specifica attività in

prevalenza spiegata, concretizzantesi in quella commerciale. Tale conclusione comportava una violazione del dato normativo e precisamente della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208. Disposizione questa che ha fissato il criterio per stabilire l'assoggettamento dell'obbligo contributivo dei soggetti che dedicano la loro attività in imprese o società operanti nel settore commerciale (o, comunque, negli altri settori individuati dalla L. n. 88 del 1989, art. 49, comma 1, lettera D), ed ha statuito che detti soggetti, qualora esercitino contemporaneamente, anche in una unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazioni obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, sono iscritti all'assicurazione prevista per l'attività alla quale essi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Ne consegue che risulta palesemente illegittima la tesi della "presunta compatibilità" dei due contemporanei obblighi assicurativi.

Con il secondo motivo il T. denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., nonché vizio di motivazione dell'impugnata sentenza, affermando tra l'altro che la Corte territoriale, oltre ad avere interpretato erroneamente il dato normativo; aveva errato anche nella ripartizione dell'onere probatorio perché detto onere era a carico dell'INPS, che doveva dimostrare l'abitudine e prevalenza dell'attività svolta dal lavoratore nell'ambito della società commerciale.

2. Il ricorso, che comporta l'esame congiunto dei due motivi in ragione della loro stretta connessione, va accolto per le ragioni che seguono.

2.1. La L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26, dispone testualmente: "A decorrere dal 1 gennaio 1996 sono tenuti all'iscrizione presso una apposita gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano, per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'art. 490 del t.u. approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 2, lettera a del citato t.u. e gli incaricati di vendita a domicilio ..." La L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, sostituendo il primo comma della L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29 stabilisce quanto segue:

"L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613 e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia ...; b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione; c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitudine e prevalenza; d) siano in possesso ... di licenze od autorizzazioni e siano iscritti in albi, registri o ruoli".

Ed ancora la L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208, come si è visto, dispone che: "Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente; spetta all'INPS decidere sull'iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente". 3. In questo quadro normativo una interpretazione sul piano letterale induce a rimarcare che la prima

disposizione (L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26) riguarda i soggetti che esercitano, per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo; la L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, riguarda gli esercenti attività commerciale; la L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, riguarda i lavoratori autonomi che esercitano contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatorie.

3.1. Orbene, questa terza disposizione disciplina una situazione più generale che, pur riguardando gli esercenti attività commerciale, coinvolge lo svolgimento, anche nell'ambito di una pluralità di imprese ("anche in un'unica impresa"), di attività assoggettabili ad ogni forma di assicurazione obbligatoria("diverse forme"). Nell'ampio spazio delineato dalla lettera di questa disposizione rientra anche la situazione disciplinata dalla prima disposizione (L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26): i soggetti che esercitano, per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo. Anche a questi soggetti è, pertanto, applicabile l'indicato art. 1, comma 208, e cioè l'iscrizione nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale essi dedicano personalmente l'opera professionale in misura prevalente.

3.2. Conseguenze da quanto sinora detto che la funzione di quest'ultima norma è quella di risolvere la pluralità (di attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria) in un unico rapporto assicurativo (l'assicurazione prevista per l'attività alla quale il soggetto dedica personalmente la sua opera professionale in misura prevalente) evitando, con il criterio della prevalenza, una duplicazione di rapporti assicurativi.

3.3 Il criterio unificante della "prevalenza" trova corrispondenza nei requisiti previsti, nell'ambito della stessa normativa (art. 1, comma 203) per l'iscrizione di coloro che esercitano attività commerciale (il carattere di abitualità e di prevalenza).

3.4. Va dunque ribadito che ogni attività che rientra nell'ampio spazio delineato dall'art. 1, comma 208 ("i soggetti di cui ai precedenti commi") resta, dunque, assoggettata al criterio unificante della prevalenza in quanto un obbligo di iscrizione, previsto dall'art. 1, comma 203, e non assoggettato a tale criterio non è ipotizzarle.

4. Corollario di quanto sinora detto è che colui che chiedi l'iscrizione nell'elenco degli esercenti attività commerciale ex L. 23 dicembre 1996, n. 662 (ove peraltro si presuppone che l'attività esercitata abbia il carattere della "prevalenza": comma 203) è assoggettato, nello svolgimento d'una pluralità di attività, al criterio della prevalenza. Criterio questo che, costituendo elemento unificante, è (in se stesso) negazione della compatibilità della pluralità di iscrizioni. Al riguardo va anche precisato che nei confronti dell'iscrizione prevista dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, "forma diversa di assicurazione obbligatoria" è anche quella disciplinata dalla "gestione separata" prevista dalla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, e che anche fra queste due forme di iscrizione sussiste incompatibilità.

5. Nè vale per andare in contrario avviso richiamare la tesi - perchè priva di qualsiasi fondamento normativo - che fa riferimento alla finalità della contribuzione ed in particolare alla differenziazione fra la situazione di coloro che svolgono due attività ugualmente fonte di reddito e la posizione di

quantilavorano all'interno di una impresa la cui attività potrebbe determinare l'iscrizione sia alla gestione artigiani che a quella commercianti.

Ed invero, come la prima anche la seconda (ipotizzata) "situazione" (ove le attività con i conseguenti redditi si possono svolgere "anche" nell'ambito di una pluralità di imprese) è costituita da "due attività egualmente fonte di reddito" e di conseguenza il pericolo di una duplice contribuzione a fronte d'una sola fonte di reddito non sussiste (sussiste invero la necessità di sommare i redditi).

6. In questo contesto la dichiarazione - contenuta nella richiesta di iscrizione nell'elenco degli esercenti attività commerciale ex L. n. 662 del 1996 - di svolgere la attività con carattere di abitualità e prevalenza, in quanto domanda di iscrizione per i soci lavoratori delle società a responsabilità limitata, configura un mero adempimento di un obbligo di legge ed il suo oggetto non concretizza un fatto da far valere contro il dichiarante, sicchè non sussiste un suo valore confessorio.

7. Per concludere l'iter argomentativo, posto a base della decisione, può formularsi il seguente principio di diritto: "In applicazione della L. 3 giugno 1975 n. 160, art. 29, comma 1, come sostituito dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, colui che nell'ambito di una società a responsabilità limitata svolge attività di socio amministratore e di socio lavoratore ha l'obbligo di chiedere l'iscrizione nella gestione in cui svolge attività con carattere di abitualità e prevalenza; nell'incompatibile coesistenza delle due corrispondenti iscrizioni, è onere dell'INPS decidere sull'iscrizione all'assicurazione corrispondente all'attività prevalente".

8. Il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata va cassata. Alla stregua dell'art. 384 c.p.c., risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va rinviata ad altro giudice di merito, che si designa nella Corte d'appello di Bologna, che farà applicazione del principio di diritto sopra enunciato.

9. Al giudice di rinvio va rimessa anche la statuizione sulle spese del presente giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Bologna anche per le spese del presente giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 2 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2008.